



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

STATUTO

della

FONDAZIONE

CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

*approvato dal Consiglio di Indirizzo del 20/05/2026 e del 23/07/2026
e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con prot. n. 0042153/2026 del 31/08/2026*

STATUTO
della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

Indice

TITOLO I

Origine, scopo e patrimonio

- Art. 1 (denominazione, sede e durata);
- Art. 2 (scopi e settori di intervento);
- Art. 3 (patrimonio);
- Art. 4 (destinazione del reddito).

TITOLO II

Organi della Fondazione

- Art. 5 (organi);
- Art. 6 (principi generali);
- Art. 7 (requisiti);
- Art. 8 (cause di sospensione);
- Art. 9 (cause di ineleggibilità);
- Art. 10 (cause di incompatibilità);
- Art. 11 (esercizio dei diritti nelle società ed enti strumentali)
- Art. 12 (conflitto di interessi);
- Art. 13 (decadenza degli Organi);
- Art. 14 (Consiglio di Indirizzo: composizione e nomina);
- Art. 15 (adunanze del Consiglio di Indirizzo);
- Art. 16 (deliberazioni del Consiglio di Indirizzo);
- Art. 17 (competenze del Consiglio di Indirizzo);
- Art. 18 (Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina);
- Art. 19 (adunanze del Consiglio di Amministrazione);
- Art. 20 (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione);
- Art. 21 (competenze del Consiglio di Amministrazione);
- Art. 22 (Presidente);
- Art. 23 (Struttura operativa);
- Art. 24 (Collegio Sindacale);
- Art. 25 (Segretario Generale);
- Art. 26 (indennità e compensi degli Organi).

TITOLO III

Bilancio

- Art. 27 (bilanci, libri e scritture contabili).

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28 (trasparenza);
- Art. 29 (disposizioni transitorie);
- Art. 30 (pubblicità dello statuto);
- Art. 31 (disposizioni finali).

TITOLO I

ORIGINE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA" denominata anche Fondazione Carisal e di seguito chiamata Fondazione è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto adeguato ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 aprile 2015 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito protocollo d'intesa, nonché dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum.
2. La Fondazione ha personalità giuridica privata ai sensi delle norme citate al precedente capoverso, con piena autonomia statutaria e gestionale e non persegue fini di lucro.
3. La Fondazione ha sede legale in Salerno e durata illimitata.

Art. 2

SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

1. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nella provincia di Salerno e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali con il coordinamento dell'ACRI.
2. La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico, di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio e, comunque, favorendo la collaborazione e il dialogo con gli attori locali. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera prevalentemente nei settori rilevanti, scelti ogni tre anni nell'ambito dei settori ammessi e indicati nel Documento Programmatico Previsionale della Fondazione. Assicura singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
Al fine di rendere più efficace la propria azione e sopperire in maniera organica alle esigenze del territorio, la Fondazione opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
Per il perseguimento dei fini propri la Fondazione può compiere tutte le operazioni, necessarie e opportune, immobiliari e mobiliari, nel rispetto della normativa di riferimento e può anche promuovere attività finanziarie innovative, quali gli interventi antiusura, i finanziamenti di tipo etico e la consulenza per il project financing.
3. La Fondazione assicura, in ogni caso, il sostegno delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art.62 del D.lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. La Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione delle proprie scelte, di economicità di gestione, di conservazione del patrimonio e di programmazione delle attività, persegue gli scopi statutari sulla base di programmi di intervento finalizzati a progetti determinati.

5. La Fondazione:

- a. può esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî nei settori rilevanti di cui al precedente comma 2, in armonia con quelli previsti dall'art. 1, lett. d) del d.lgs 153/99:
 1. l'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura;
 2. gli investimenti di cui al punto precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
- b. può detenere partecipazioni di controllo in Enti e Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
- c. non può, comunque, esercitare funzioni creditizie ed è esclusa, altresì, qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e dello cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, ovvero le imprese sociali e le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

6. Al fine di diversificare gli investimenti e di conseguire un'adeguata redditività del patrimonio, la Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in Enti e Società, anche in settori diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d) della L. 23.12.98 n. 461. Per promuovere lo sviluppo del territorio di riferimento può anche acquisire, mediante l'utilizzo esclusivo dei proventi, altre partecipazioni non di controllo.

7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

8. La Fondazione disciplina con regolamento le modalità per il perseguimento degli scopi statutarî prevedendo i criteri attraverso i quali vengono selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività; la motivazione delle scelte; la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, nel rispetto dell'art. 3, comma 4 del d.lgs 153/99 e del protocollo con il MEF.

**Art. 3
PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî ed è gestito in modo coerente alla natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

2. Esso è costituito dal fondo di dotazione iniziale derivante dalla cessione delle azioni della società conferitaria, da beni mobili e immobili, nonché dai diritti acquisiti dalla Fondazione e da quelli che acquisirà in futuro. Esso si incrementa di norma per effetto di:

- a. accantonamenti alla riserva obbligatoria per legge;
- b. riserve e accantonamenti facoltativi previsti dall'Autorità di Vigilanza o deliberati dal Consiglio

di Indirizzo e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, al fine di meglio soddisfare le esigenze di salvaguardia del patrimonio;

- c. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

3. Le modalità di gestione del patrimonio verranno disciplinate con apposito regolamento della Fondazione in coerenza con la Carta delle Fondazioni e del protocollo con il MEF prevedendo, in caso di gestione diretta, modalità organizzative interne differenziate rispetto a quelle che regolano le altre attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs 153/99. La gestione del patrimonio può in tutto o in parte essere affidata all'esterno. In tal caso si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei principi stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. La Fondazione dà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività nel bilancio consuntivo e indica nel Documento Programmatico Previsionale annuale gli impieghi del patrimonio di cui all'art. 7, c. 1 del d. lgs 153/99 per l'anno successivo.

6. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare, in ogni caso, il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 4

DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione realizza gli scopi istituzionali destinando il reddito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del d.lgs 17 maggio 1999 n. 153, attuativo della L. 461/98, e successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni relative alla riserva obbligatoria emanate dall'Autorità di Vigilanza, secondo il seguente ordine:

- a. spese di funzionamento adeguate alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
- b. oneri fiscali;

- c. riserva obbligatoria;
- d. accantonamento di almeno il 50% del reddito residuo o l'ammontare minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza, se maggiore, ai settori rilevanti, di cui all'art. 2 del presente statuto, in accordo con le disposizioni del d.lgs 153/99;
- e. accantonamenti e riserve facoltative, oltre ad altre erogazioni per attività istituzionali non comprese nei settori rilevanti di cui al punto d) del presente articolo;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. In ogni caso è fatto divieto di assegnare partecipazioni agli utili e utilità economiche agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, ai fondatori, ai dipendenti e ai collaboratori, con esclusione delle retribuzioni e delle indennità e compensi di cui al successivo articolo 26 del presente statuto.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 ORGANI

1. I componenti gli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 6 PRINCIPI GENERALI

1. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del protocollo d'intesa.

2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dal presente statuto.

3. Negli Organi deve essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato; in particolare per i Componenti del Consiglio di Indirizzo sia tra i componenti designati dagli enti a ciò legittimati sia tra quelli cooptati.

4. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

5. Relativamente alla durata e al computo dei mandati si applicherà la disciplina di seguito indicata:
- a. i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato;
 - b. due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente;
 - c. ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
 - d. coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
 - e. coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
6. Relativamente al divieto, per la Fondazione, di instaurare rapporti di collaborazione, si applicherà la seguente disciplina, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2, 3 6 dell'Addendum:
- a) la Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) la Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo il maggior il maggior periodo di discontinuità, indicato alla lettera d) del presente comma;
 - c) la Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) la Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) i periodi di discontinuità previsti al presente articolo si intendono applicati anche ai componenti della Fondazione che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano svolto oltre la metà dello stesso.

Art. 7

REQUISITI

1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Fondazione devono possedere:

- a. requisiti di onorabilità previsti dallo statuto;
- b. requisiti di professionalità ai sensi della normativa vigente, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare:
 - b1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - ✓ attività imprenditoriali e/o di amministrazione, gestione o controllo ovvero compiti direttivi presso aziende pubbliche o private, operanti in uno dei settori di intervento della Fondazione, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
 - ✓ attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;
 - ✓ attività di docenza universitaria (professore ordinario, professore associato, ricercatore confermato) in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto;
 - ✓ attività di amministratore o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali.
 - b2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia

Art. 8

CAUSE DI SOSPENSIONE

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di Componente degli organi statutari:
 - a. l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
 - c. le ipotesi previste dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.
2. Ciascun organo verifica per i propri Componenti la sussistenza delle cause di sospensione e assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j) del d.lgs 153/99.
3. Cessata la causa di sospensione, l'interessato è reintegrato nelle funzioni.

Art. 9

CAUSE DI INELEGGIBILITA'

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione coloro che:
 - a. si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 C. C.;
 - b. siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R. D. 16 marzo 1942, n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la Pubblica

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- d. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e. siano sottoposti all'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche ed integrazioni;
- f. siano sottoposti all'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- g. si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) e b) del DM 18.03.98 n. 161.

2. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione coloro che:

- a. sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere regionale;
- b. ricoprono cariche in enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, ricoprono la carica di Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore e Consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane;
- c. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- d. ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partiti, movimenti o associazioni politiche a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
- e. il coniuge e i parenti, fino al terzo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione uscenti;
- f. abbiano ricoperto nella Fondazione due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato, a meno che non siano cessati dalla carica da un periodo di tempo pari almeno a tre anni;
- g. hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di designazione, in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, né di trovarsi in una delle circostanze riportate nell'art. 2 del D.M. 11 novembre 1998 n. 471. Tali impedimenti non operano nel caso in cui l'Organo competente motivatamente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, valuti l'estraneità dell'interessato stesso dalle cause della crisi d'impresa.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d).

4. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.

Art. 10
CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. L'appartenenza a uno degli organi statutari è incompatibile con l'appartenenza a tutti gli altri organi.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione e controllo degli Enti e degli organismi ai quali spettano poteri di designazione dei Componenti degli organi della Fondazione. Identico divieto si estende ai dipendenti degli Enti e degli organismi legittimati alla designazione, nonché ai soggetti legati a questi ultimi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, ad eccezione dei docenti universitari, se non svolgono funzioni di amministrazione o controllo dell'ente designante o rappresentano all'esterno l'ente stesso.
3. I Componenti degli organi della Fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione non possono far parte di organi di altre fondazioni bancarie.
4. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari gli amministratori degli Enti destinatari degli interventi della Fondazione e di quelli di cui la Fondazione detenga il controllo legale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 17.5.99 n. 153.
5. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari coloro che svolgono incarichi retribuiti inerenti a iniziative e attività promosse o finanziate dalla Fondazione.
6. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari coloro che ricoprono cariche pubbliche.
7. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari coloro che abbiano avuto o hanno liti pendenti con la Fondazione.
8. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:
 - non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipare prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
 - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
9. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo. Viceversa la Fondazione, nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
10. Non possono ricoprire cariche negli organi statutari il coniuge e i parenti, fino al terzo grado incluso, dei membri degli Organi della Fondazione.

ART.11

ESERCIZIO DEI DIRITTI NELLE SOCIETA' ED ENTI STRUMENTALI

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

- a. abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b. abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo il maggior periodo di discontinuità indicato alla lettera d) del presente comma;
- c. abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d. abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

- a. non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- b. non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione, fatto salvo il maggior periodo di discontinuità, indicato alla lettera d) del presente comma;
- c. non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- d. non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
- e. non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. I periodi di discontinuità previsti ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si intendono applicati anche ai componenti della Fondazione che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano svolto oltre la metà dello stesso.

Art. 12

CONFLITTO DI INTERESSI

1. I Componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui siano per qualsiasi motivo in conflitto di interessi con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione delle misure di sospensione e di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa di detta comunicazione ovvero nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 13

DECADENZA DEGLI ORGANI

1. I Soggetti designati negli organi di Fondazione dichiarano nelle forme di legge la inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto.
2. Ciascun organo verifica i requisiti per la nomina, le ineleggibilità, le incompatibilità e le cause di sospensione o di decadenza dei propri Componenti e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Una volta accertata da parte di ciascun Organo la causa di incompatibilità, di cui all'art. 10 del presente statuto, il Presidente invita senza indugio l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni; in mancanza la decadenza diviene automaticamente operativa.
3. I componenti gli organi della Fondazione decadono dalla carica, con delibera dell'organo di appartenenza da assumere nei trenta giorni dall'accertamento, qualora sia verificata la presentazione di candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e d).
4. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi determinano la decadenza dalla carica.
5. I Componenti degli organi della Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre sedute consecutive alle riunioni del rispettivo organo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo di appartenenza. Il Collegio Sindacale dichiara, altresì, decaduti i propri Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni degli altri organi della Fondazione.
6. Comporta, inoltre, decadenza dalla carica l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi permanente o di una causa di sospensione o di incompatibilità.
7. Il Componente di un organo della Fondazione decaduto non può essere nominato nel triennio successivo alla decadenza.

ART. 14

ORGANO DI INDIRIZZO COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente e da undici Consiglieri, questi ultimi vengono così designati:
 - a. due membri scelti ciascuno all'interno di due terne di nominativi proposte dal Sindaco del Comune di Salerno;
 - b. un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dal Presidente della Provincia di Salerno;
 - c. un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dal Consiglio di Indirizzo

uscente fra personalità di chiara e indiscussa fama operanti nei settori di intervento della Fondazione funzionali alla sua attività;

- d. un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno;
- e. un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dall'Arcivescovo Metropolitano di Salerno-Campagna-Acerno;
- f. un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dal Presidente del Comitato Provinciale di Salerno del Centro Sportivo Italiano;
- g. un membro scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni e dagli altri enti di diritto privato non lucrativi aventi i requisiti dimensionali e di rappresentatività previsti dal Regolamento delle nomine, che operano nella provincia di Salerno nell'ambito del Terzo Settore con particolare riguardo a sostegno di azioni a contrasto della criminalità minorile, delle fragilità sociali e della povertà con interventi volti a fronteggiare il disagio sociale di disoccupati, anziani, disabili, migranti e minori svantaggiati, in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come disciplinato nel medesimo "Regolamento delle designazioni e nomine del Consiglio di indirizzo";
- h. un membro scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni ed altri enti di diritto privato non lucrativi aventi i requisiti dimensionali e di rappresentatività previsti dal Regolamento delle nomine, che operano nella provincia di Salerno nell'ambito della valorizzazione, tutela e della qualità ambientale, del turismo e della cultura in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come disciplinato nel medesimo "Regolamento delle designazioni e nomine del Consiglio di indirizzo";
- i. due membri scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni e dagli altri enti di diritto privato non lucrativi aventi i requisiti dimensionali e di rappresentatività previsti dal "Regolamento delle designazioni e nomine del Consiglio di indirizzo", che operano nella provincia di Salerno nell'ambito dell'imprenditoria nei settori industria, piccole e medie imprese (artigianato e commercio) e degli ordini professionali o comunque delle attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad un Albo in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come disciplinato nel medesimo "Regolamento delle designazioni e nomine del Consiglio di indirizzo".

2. I Consiglieri di Indirizzo, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 9 e 10 del presente statuto, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza tra le personalità più rappresentative che abbiano maturato una documentata esperienza di alto profilo nei settori di riferimento di cui all'art. 2 del presente statuto o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza nell'esercizio di una o più attività previste all'art. 7 del presente statuto.

3. I Consiglieri di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza non rappresentano i soggetti che li hanno designati né ad essi rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; il loro mandato non è nella disponibilità dell'ente designante. I Consiglieri devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo statuto.

4. I Consiglieri di Indirizzo durano in carica sei anni.

5. Nella nomina dei Componenti l'organo di indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e un'adeguata presenza di genere.

6. La procedura di designazione si articola come segue:

- a. almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione provvede ad attivare le relative procedure di designazione e nomina nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo comma 13. In particolare chiede con lettera inviata a mezzo PEC, a ciascuno degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, di comunicare le designazioni di competenza nei trenta giorni successivi al ricevimento della lettera della Fondazione. Le designazioni dovranno avere luogo nel rispetto dei criteri di professionalità e onorabilità di cui al comma 2 del presente articolo e verranno esplicitamente riportati nella comunicazione rivolta agli enti designanti;
- b. gli Enti suddetti dovranno comunicare a mezzo PEC, al Presidente della Fondazione, nel termine di trenta giorni, di cui al precedente comma, le terne con i nominativi dei Soggetti designati in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, corredando ciascuna designazione con la seguente documentazione:
 - analitico curriculum vitae del designato;
 - lettera di accettazione della designazione sottoscritta dal designato e comunicazione attestante i propri dati anagrafici e di residenza;
 - dichiarazione sottoscritta dal designato attestante l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - dichiarazione sottoscritta dal designato attestante l'impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 9, comma 2 del presente statuto.
- c. previa attività istruttoria, nel caso in cui venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero in caso di non accettazione da parte di almeno un designato della terna, il Presidente della Fondazione invita, a mezzo PEC, l'Ente legittimato a comunicare una nuova terna per la designazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta; qualora l'Ente legittimato non provveda nei termini predetti all'invio, a mezzo PEC, di una nuova terna o il Presidente ritenga nuovamente difettino i requisiti in capo ad almeno un componente della nuova terna proposta, la relativa designazione sarà effettuata dal Presidente Tribunale di Salerno sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente designante; solo in ultima istanza, cioè nel caso di inadempienza anche da parte del soggetto terzo, si possa ricorrere alle cooptazioni da parte dell'Organo di Indirizzo;
- d. gli Enti che non provvederanno a comunicare le terne per le designazioni entro il termine indicato dalla precedente lettera b), saranno immediatamente invitati a mezzo PEC dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di dieci giorni, trascorsi i quali la relativa designazione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Salerno sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente designante; solo in ultima istanza, cioè nel caso di inadempienza anche da parte del soggetto terzo, si possa ricorrere alle cooptazioni da parte dell'Organo di Indirizzo;
- e. l'invio da parte degli Enti designanti di una terna incompleta si intende come non effettuata;
- f. il medesimo nominativo non potrà essere presente in più terne, qualora ricorra la menzionata circostanza si procederà a richiedere l'individuazione di una nuova terna ai sensi e per gli effetti di quanto disposto alla lettera c) del presente comma;
- g. per quanto riguarda la terna attribuita all'individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo uscente, la stessa dovrà essere depositata presso la Fondazione entro novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo.

7. La procedura di nomina si articola come segue:

- a. il Presidente, entro venti giorni dalla ricezione dell'ultima terna, convoca il Consiglio di Indirizzo uscente che provvederà alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina;

- b. il Consiglio di Indirizzo, valutata l'idoneità e la rispondenza dei requisiti dei nominativi inseriti nelle terne presentate dagli Enti designanti indicati in statuto, procede alla delibera ponendo ai voti i candidati di ogni singola terna con voto segreto, salvo che il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, non decida diversamente;
- c. i nominativi dei candidati di ciascuna terna verranno indicati in ordine alfabetico su apposita scheda predisposta per la votazione e sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna terna. Si procederà, ove possibile, ad una votazione contemporanea delle terne presentate dai soggetti designanti;
- d. qualora per tre votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato della terna, in quarta votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti;
- e. qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in caso di ulteriore parità, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di età;
- f. successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e ai nominati convocando questi ultimi per la seduta del Consiglio di insediamento;
- g. nella seduta di insediamento, presieduta dal Presidente uscente, il Consiglio di indirizzo così costituito provvede alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione.

8. I nominativi dei soggetti nominati, corredati di curriculum vitae, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

9. Alla scadenza del mandato, i Consiglieri di Indirizzo restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Componenti.

10. Nel caso di cessazione della carica di un Consigliere di Indirizzo durante il mandato, il Soggetto nominato a ricoprire il posto vacante durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

11. La cooptazione da parte del Consiglio di Indirizzo, di cui alla lettera d) del comma 6 del presente articolo, secondo quanto previsto dai principi generali di cui all'art. 6 del presente statuto in caso di inerzia dell'Ente legittimato alla designazione e successivamente del Presidente del Tribunale di Salerno, dovrà comunque assicurare l'equilibrio della composizione del Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 153/99 e riguardare personalità di chiara e indiscussa fama nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore. In sede di cooptazione, ciascun Componente del Consiglio di Indirizzo ha facoltà di indicare un nominativo.

12. Qualora il numero dei Consiglieri di Indirizzo in scadenza, per i quali non è stato esercitato il diritto di designazione da parte degli Enti competenti, superi il quindici per cento del numero dei Consiglieri di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore, la ricomposizione dell'organo viene affidata all'Autorità di Vigilanza.

13. Una volta accertata la causa di incompatibilità, di cui agli articoli 9 e 10 del presente statuto, da parte del Consiglio di Indirizzo, il Presidente invita senza indugio l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni; in mancanza la decadenza diviene automaticamente operativa.

14. Il Consiglio di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di designazione e nomina. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 15

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, con avviso a mezzo PEC e contestualmente anche con email che devono essere inviate ai Consiglieri di Indirizzo e al Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati da ciascun destinatario.

2. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno un giorno prima e inviata a mezzo PEC.

3. L'avviso di convocazione deve contenere la data e il luogo, che può essere anche diverso dalla sede della Fondazione, fissati per la riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, mediante adeguata piattaforma digitale, escluso il caso in cui si debba esprimere il voto con modalità segreta nelle votazioni concernenti elezioni o nomine, comprese quelle riguardanti i Componenti degli Organi della Fondazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato, di norma nella sede della Fondazione, almeno due volte in ragione di un anno: per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del documento programmatico previsionale.

5. Il Presidente può, altresì, convocare il Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dalla legge o quando ne ravvisi l'opportunità.

6. Deve, inoltre, convocarlo quando ne facciano richiesta per iscritto, con indicazione dell'oggetto su cui deliberare, almeno i due terzi dei Consiglieri di Indirizzo o il Collegio Sindacale.

ART. 16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente in carica. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Componente più anziano secondo l'ordine di età.

2. Il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito e può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza dei Componenti aventi diritto al voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, se invitati per volere dello stesso Consiglio di Indirizzo.

4. Le deliberazioni, salvo diversa previsione di legge o di statuto, sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.

5. Il voto viene espresso con dichiarazione palese.

6. Si procede per scheda segreta, salvo l'ipotesi di acclamazione unanime, nelle votazioni concernenti elezioni o nomine, comprese quelle riguardanti i Componenti degli organi della Fondazione. In tal caso, il Segretario Generale, previsto dall'art. 25 del presente Statuto, o in sua assenza o impedimento, il Consigliere di Indirizzo più anziano di età, svolge le funzioni di scrutatore.

7. In caso di parità dei voti, le proposte oggetto di deliberazione si intendono respinte.

Art. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della Fondazione.

2. Determina le priorità, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e ne verifica i risultati.

3. Sono riservate alla sua esclusiva competenza, oltre alle funzioni previste dalla legge, dalle altre disposizioni del presente statuto e dai regolamenti interni:

3.1. la nomina e la revoca del Presidente;

3.2. la nomina e la revoca dei Consiglieri di Amministrazione e del Vice Presidente;

3.3. la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e supplenti;

3.4. l'approvazione e la modifica dello statuto;

3.5. l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

3.6. l'istituzione e la liquidazione di imprese strumentali, ai sensi dell'art. 2, comma 5 lettera a) del presente statuto;

3.7. la determinazione delle indennità dovute ai propri Componenti, con il parere conforme del Collegio Sindacale, e dei compensi da corrispondere ai Componenti degli altri organi della Fondazione nonché le modalità di erogazione;

3.8. la verifica per i Consiglieri di Indirizzo dei requisiti e delle cause di incompatibilità, nonché l'adozione, entro trenta giorni, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

3.9. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Componenti gli organi di amministrazione e di controllo;

3.10. l'autorizzazione alla stipula da parte della Fondazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità, con esclusione del rischio per dolo e colpa grave, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Segretario Generale, nonché, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e dei componenti del Consiglio di Indirizzo;

3.11. l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

3.12. l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

3.13. la definizione delle linee generali e programmatiche delle attività, della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

3.14. l'approvazione dei programmi di cui all'art. 2 del presente statuto;

3.15. le trasformazioni e fusioni.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o da tre Consiglieri di Amministrazione. Essi sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, numeri 1 e 2, del presente statuto. Il Consiglio di Indirizzo provvede a definire il numero

dei Consiglieri di Amministrazione prima di procedere alle relative nomine.

2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'esercizio delle attività di cui all'art. 7 del presente statuto.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, previo esperimento di una procedura comparativo-selettiva, ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica la disciplina di cui all'art. 14, comma 13 del presente statuto e alla relativa verifica provvede il Consiglio di Amministrazione.

5. I nominativi dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione eletti, corredati di curriculum vitae, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

6. Alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Componenti.

7. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la reintegrazione dell'organo. In tal caso il mandato scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.

8. Il Consiglio di Indirizzo, con apposita mozione di revoca, approvata dallo stesso con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti, può revocare il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri di Amministrazione. La mozione di revoca può essere presentata in una delle seguenti ipotesi:

- per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- per atti altamente lesivi della dignità, dell'immagine e del prestigio della Fondazione.

La mozione di revoca è posta in votazione soltanto se sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri di Indirizzo congruamente motivata. L'approvazione della mozione comporta la decadenza degli organi o dei Componenti sfiduciati e il contestuale avvio della procedura secondo le disposizioni di legge. Gli Organi o i Componenti degli organi così surrogati restano in carica per il residuo del periodo di durata. La mozione approvata dal Consiglio di Indirizzo è immediatamente trasmessa alle Autorità individuate dalla legge.

9. Il Consiglio di Amministrazione verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto relativi ai propri Componenti. In caso di riscontro negativo, invita il Consiglio di Indirizzo a procedere a una nuova nomina entro trenta giorni.

10. Non è consentita la cooptazione per la formazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede della Fondazione o luogo diverso, dal Presidente o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto, che provvede anche sull'ordine del giorno tutte le volte che se ne presenti la necessità e, comunque, almeno ogni 45 giorni. La convocazione è comunicata anche ai Componenti del Collegio Sindacale.

2. Per tutto ciò che attiene al procedimento e alle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15 del presente statuto concernenti il Consiglio di Indirizzo, fatti salvi i termini di convocazione.

3. Le convocazioni delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, possono essere inviate almeno un giorno prima dell'adunanza, indicando espressamente i motivi dell'urgenza.

Art. 20

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza dei Componenti aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti e diventano immediatamente esecutive.

Art. 21

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, tranne quelli riservati al Consiglio di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono, in particolare, di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a. la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione e la trasmissione degli stessi al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo;
- b. la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale e la sua trasmissione al Consiglio di Indirizzo per la relativa approvazione;
- c. la rappresentanza della Fondazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo, in Enti, Istituzioni, associazioni e altri organismi nei quali la Fondazione abbia interesse o diritti di partecipazione, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Fondazione in Istituzioni, società o Enti;
- d. l'individuazione, la nomina e il licenziamento del Segretario Generale, di cui all'art. 25 del presente statuto, sentito il Consiglio di Indirizzo, determinando la natura, la struttura e la durata del rapporto giuridico da instaurare e quantificandone il compenso, con parere del Collegio Sindacale;
- e. l'organizzazione degli uffici e del personale;
- f. l'istituzione di commissioni consultive o di studio temporanee, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione, la durata, gli obiettivi specifici e i compensi per i componenti esterni, con il parere del Collegio Sindacale;
- g. la promozione di liti o la resistenza davanti a tutti gli organi giurisdizionali ordinari, specializzati e speciali;
- h. l'amministrazione del patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

3. Al Consiglio di Amministrazione è, inoltre, attribuito di regola un potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in ordine alle materie attinenti al funzionamento e alle attività della Fondazione e, in particolare, relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o a uno degli altri Componenti, in via congiunta o disgiunta, alcuni poteri, non riservati per legge alla competenza Collegiale del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega nonché le modalità di adeguata comunicazione all'organo delegante sullo svolgimento dell'attività delegata.

5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, se da quest'ultimo invitati.

Art. 22

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo che lo può scegliere anche nel proprio ambito e la durata della carica è di sei anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, attraverso propria deliberazione, può delegare, per singoli atti, i membri del Consiglio di Indirizzo, i Consiglieri di Amministrazione e il Segretario Generale, previsto all'art. 25 del presente statuto, per essere sostituito nella rappresentanza legale della Fondazione.

4. Convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno.

5. Ha diritto al voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non ha diritto al voto in quelle del Consiglio di Indirizzo.

6. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

7. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessa la propria carica prima della scadenza del mandato, verrà sostituito dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che sarà effettuata dal Consiglio di Indirizzo, convocato tempestivamente dal Vice Presidente stesso. Nel caso di mancanza o impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Indirizzo sarà convocato dal Presidente del Collegio Sindacale. Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

8. In caso di necessità e di urgenza può adottare gli opportuni provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere ratificati, a pena di decadenza, nella prima riunione utile.

9. Il Presidente svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività degli organi collegiali e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

10. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

ART. 23

STRUTTURA OPERATIVA

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

2. Non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione (quali Direttore/Segretario Generale, dirigente, o altro incarico da dipendente) coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti l'incarico di Componente in uno degli Organi della Fondazione.

ART. 24

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente, e da due supplenti, aventi i requisiti professionali previsti all'art. 7 del presente statuto.

2. Al Collegio Sindacale sono riservate le attribuzioni stabilite dalla legge 23.12.1998, n.461, dal dlgs n. 153 del 1999, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, compresa la funzione di controllo contabile.

3. Ai Componenti del Collegio si estendono le disposizioni sui requisiti di onorabilità, sull'ineleggibilità, sull'incompatibilità, sulla sospensione o decadenza dalla carica e sul conflitto di interessi, previste dal presente statuto.

4. I Componenti che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente comma, ovvero incorrano nella perdita dei requisiti di cui al medesimo comma, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri membri del Collegio.

5. La nomina e la revoca dei Componenti del Collegio Sindacale spetta al Consiglio di Indirizzo che, con apposita delibera, ne predetermina, altresì, il compenso.

6. Essi restano in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

7. Non possono essere revocati, prima della scadenza, se non per giusta causa.

8. Il Sindaco che sia incorso nella revoca o nella decadenza dalla carica per una delle cause previste nel precedente comma 3, ovvero per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o degli altri organi, non può essere nominato di nuovo prima che sia trascorso un triennio dalla data di scadenza naturale dell'incarico in corso al momento della revoca o della decadenza.

9. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Componenti effettivi nel corso del triennio, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica sino alla nomina dei nuovi Sindaci da parte del Consiglio di Indirizzo che provvede alla tempestiva sostituzione con le modalità di cui al

comma 5 del presente articolo. Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale la presidenza dell'organo è assunta dal Sindaco più anziano di età fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo Presidente.

10. Il mandato dei nuovi Componenti scade nella medesima data di quello dei Componenti rimasti in carica.

11. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino alla nomina del successivo.

12. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dal Consiglio di Indirizzo.

13. Il Collegio Sindacale verifica, entro trenta giorni dalla nomina di ciascuno dei suoi Componenti, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

14. Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

15. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell'Organo devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 25

SEGRETARIO GENERALE

1. La persona a cui sono affidate le funzioni di Segretario Generale, deve avere competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione e possedere i requisiti di cui all'art. 18, comma 2, del presente Statuto.

2. In particolare, il Segretario Generale, se nominato:

- a. provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione, avvalendosi della collaborazione del personale dipendente per lo svolgimento delle sue funzioni;
- b. esercita le attività stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
- c. partecipa quale segretario verbalizzante, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, eventualmente istituite, con funzioni consultive e propositive, e redige i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso, anche avvalendosi del personale della Fondazione ammesso a partecipare alle riunioni degli organi;
- d. assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- e. provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

3. Al Segretario Generale si applicano, in quanto compatibili, per analogia le norme di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, individua tenendo conto delle medesime incompatibilità e degli stessi requisiti di onorabilità del Segretario Generale, la persona incaricata di sostituire tale figura in caso di assenza o impedimento

Art. 26

INDENNITA' E COMPENSI DEGLI ORGANI

1. L'entità delle indennità e dei compensi viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, in ogni caso in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurate all'entità del patrimonio e delle erogazioni secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del protocollo d'intesa.

2. Ai Consiglieri di Indirizzo è riservato esclusivamente un trattamento indennitario e, pertanto, ad essi spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo oltre al rimborso spese sostenute per l'espletamento delle funzioni da parte di coloro che risiedono o sono domiciliati fuori del capoluogo. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate, anno per anno, dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio Sindacale e, comunque, gli importi non devono superare quelli previsti nel Documento Programmatico Previsionale annuale.

3. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, spetta una medaglia di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberati, anno per anno, dal Consiglio di Indirizzo, con parere del Collegio Sindacale e, comunque, gli importi non devono superare quelli previsti nel Documento Programmatico Previsionale annuale.

4. Al Presidente spetta un compenso massimo determinato in funzione dei parametri descritti al comma 1 del presente articolo e comunque inferiore a duecentoquarantamila euro.

5. Non è consentito corrispondere più medaglie di presenza nella stessa giornata anche per riunioni di organi diversi.

6. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:

- a. fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
- b. oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
- c. oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
- d. oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

TITOLO III BILANCIO

ART. 27

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di esercizio viene redatto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio di Indirizzo, entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

4. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, il bilancio sarà trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Documento Programmatico Previsionale annuale relativo all'esercizio successivo. Esso è trasmesso, entro quindici giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.
6. La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari, secondo le disposizioni del codice civile e conserva, secondo le medesime disposizioni, la documentazione originale dei fatti amministrativi. Inoltre, la Fondazione tiene:
- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale che è tenuto a cura del proprio Presidente;
 - d. il libro dei provvedimenti d'urgenza del Presidente della Fondazione.
7. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.
8. La Fondazione si atterrà al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del dlgs n. 153 del 1999.
9. Al bilancio, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, viene allegata una relazione sulla gestione che è suddivisa in due sezioni: relazione economica e finanziaria e bilancio di missione. La relazione illustra gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti dei destinatari nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.
10. Il bilancio di esercizio e i relativi allegati sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, pubblicazione sul sito web della stessa e rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta, nonché nelle altre forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 TRASPARENZA

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

ART. 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente statuto entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. La modifica dell'art. 14, comma 4, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

3. La modifica dell'art. 22, comma 1, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

Art. 30

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Il Presidente provvede a inviare copia dello statuto, approvato dall'Autorità di Vigilanza, agli Enti legittimati alla designazione di cui all'art. 12, comma 1, e ne dà adeguata pubblicità mediante deposito presso la sede della Fondazione e presso l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Salerno, nonché rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta e pubblicazione sul sito web della Fondazione.

2. Le suddette forme di pubblicità saranno attuate successivamente a ogni modifica e/o integrazione del presente statuto.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nell'ipotesi di scioglimento o cessazione di uno degli Enti legittimati alla designazione di cui all'art. 12, comma 1, del presente statuto, il Presidente, non appena ne avrà avuto notizia, convocherà tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la conseguente modifica statutaria.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.